

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO), AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 199 DEL 7 OTTOBRE 2021.

Le presenti disposizioni regolano i corsi di formazione per la qualificazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, repertorio atti n. 199 (d'ora in poi Accordo), recepito con DPCM 9 marzo 2022.

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto specificato nell'Accordo.

1. STANDARD DEL PERCORSO FORMATIVO

1.1 Percorso base - 700 ore

L'acquisizione delle abilità e conoscenze di cui all'allegato 2 dell'Accordo costituiscono l'obiettivo formativo del corso di formazione.

La durata del corso è di 700 ore minime, di cui almeno 300 ore di teoria ed esercitazioni pratiche ed almeno 400 ore di tirocinio curricolare, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo.

Il tirocinio curricolare deve essere svolto presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92, presso cui opera l'ASO.

I partecipanti occupati possono svolgere il tirocinio curricolare presso la struttura di appartenenza.

La supervisione del tirocinio è svolta dal titolare dello studio o responsabile della struttura, oppure affidata da questi ad un odontoiatra o ad un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria;

1.2 Percorso abbreviato per periodo transitorio - 250 ore

L'art. 12 dell'Accordo¹ prevede che coloro che hanno svolto

¹ Art. 12 - Esenzione parziale per il conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'Assistente di Studio Odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell'art.10 e al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

prestazioni lavorative riconducibili all'ASO, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del DPCM del 9 febbraio 2018 (21 Aprile 2018) - che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, dell'Accordo² ai fini dell'esonero - accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche, con un obbligo di frequenza di almeno il 90% del monte ore minimo.

Al corso si accede con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato o, se non registrato, comprovato da altra documentazione come il modulo UNILAV, il percorso del lavoratore (C2 storico), le visure INPS, le buste paga/cedolini.

L'acquisizione delle abilità e conoscenze di cui alle competenze n. 2 e 3 dell'allegato 2 dell'Accordo costituiscono l'obiettivo formativo del corso di formazione.

Il termine per acquisire la qualificazione di ASO avvalendosi del percorso formativo abbreviato di 250 ore è il 21 aprile 2023, come previsto dall'art. 12, comma 1, dell'Accordo.

2. INDICAZIONI METODOLOGICHE

E' consentito l'utilizzo della formazione a distanza nella misura massima del 30 % del monte ore teorico, di cui un tetto massimo del 10% in modalità asincrona.

2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.

² Art. 11 - Esenzione conseguimento dell'attestato di qualifica / certificazione

1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Sono, altresì, esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell'Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l'attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08.

3. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

3. REQUISITI DOCENTI

I docenti del corso di formazione sono:

- almeno un odontoiatra o un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria per l'insegnamento delle materie attinenti alla competenza n. 3 (Assistenza all'odontoiatra);
- docenti con esperienza professionale e/o esperienza didattica, relativa all'ambito di competenze oggetto della docenza.

4. REQUISITI DI ACCESSO

Il possesso del requisito di accesso al corso di formazione consiste nella certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo (circolare MIUR 101 del 30/12/2010), mentre per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006 l'obbligo di istruzione è assolto con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Tale requisito deve essere dimostrato attraverso l'esibizione del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione rilasciato dall'Istituto scolastico competente e, per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, con l'esibizione del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono accedere al corso i minori in possesso di una qualifica professionale triennale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre esibire la dichiarazione di equivalenza rilasciata all'Ufficio Scolastico Territoriale della regione di residenza oppure essere in possesso di una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

5. CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. A tal fine potranno essere valutati titoli conseguiti in esito a corsi di formazione professionale formalmente autorizzati/riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e i titoli di studio rilasciati da istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie o istituzioni universitarie accreditate dai Ministeri competenti.

Possono altresì essere valutati gli attestati rilasciati in esito a corsi promossi e/o patrocinati dalle associazioni dei medici odontoiatri iscritti all'Albo, dai relativi Albi e/o Ordini, o dalle associazioni degli assistenti di studio odontoiatrico.

6. ESAME FINALE

Possono essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione per Assistente di Studio Odontoiatrico i partecipanti che hanno frequentato non meno del 90% del monte ore minimo previsto.

L'esame finale consiste in una parte teorica e in una pratica, diretta a verificare l'acquisizione complessiva delle abilità e delle conoscenze di cui all'allegato 2 dell'Accordo, comprese quelle eventualmente riconosciute al candidato come credito formativo.

La parte teorica è suddivisa in una prova scritta, anche sotto forma di test, ed in un colloquio orale.

La parte pratica consiste in una prova di simulazione da realizzarsi "in situazione" ricreando un contesto ambientale e di relazione analogo a quello in cui l'ASO dovrà svolgere la propria attività lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

Il colloquio può realizzarsi contestualmente alla parte pratica.

La prova di esame è definita e realizzata da una Commissione istituita dai soggetti attuatori.

La Commissione è composta da 3 componenti, di cui 2 scelti dal soggetto formatore tra i docenti ed esperti impegnati nel corso e da un odontoiatra nominato dall'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al termine dovrà essere redatto un verbale d'esame firmato dai componenti della Commissione di esame come da modello allegato.

7. ATTESTAZIONE RILASCIATA

A seguito del superamento dell'esame finale sarà rilasciato un "Attestato di abilitazione", con valore di qualificazione per Assistente di studio odontoiatrico come da modello allegato in calce.

Ai fini della repertoriatura degli attestati nel repertorio regionale delle abilitazioni, i soggetti attuatori devono:

- comunicare, almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'esame finale, il calendario delle prove d'esame e la composizione della relativa commissione a SegreteriaSRFC@Regione.Emilia-Romagna.it
- trasmettere, al termine delle procedure d'esame, il verbale d'esame e gli attestati per la firma da parte del responsabile del procedimento e la repertoriatura regionale.

8. AGGIORNAMENTO

Coloro che conseguono l'attestato di abilitazione e i lavoratori esentati di cui all'art. 11 dell'Accordo *"sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno"* (art. 2, comma 3, dell'Accordo). Tali eventi formativi non sono soggetti ad autorizzazione regionale.

9. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente;

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 1, dell'Accordo potranno altresì richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di corsi di formazione le Aziende Sanitarie Locali, in analogia agli enti di formazione accreditati.



VERBALE DI ESAME
del percorso formativo per Assistente di studio odontoiatrico
di cui all'Accordo Stato-Regioni del 07/10/2021, rep. 199/CSR

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore al 80% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data,

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	VALUTAZIONE
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

I componenti della Commissione:



Ministero
della Salute



ATTESTATO DI ABILITAZIONE

con valore di qualificazione per

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Rilasciato a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico del corso di formazione di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. n. 199/CSR del 7 ottobre 2021, recepito con DPCM 9 marzo 2022, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 43/2006, e la disciplina della relativa formazione.

in attuazione DGR n .../2022;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Dirigente responsabile del procedimento

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

--	--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--